



**DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI  
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

Pescara, \_\_\_\_\_ Decreto n° 01 del 20 GEN. 2014

**OGGETTO:** RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO N° 255/CSR DEL 20.12.2012 "INDICAZIONI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER L'ASSISTENZA SANITARIA ALLA POPOLAZIONE STRANIERA DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME"

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del servizio sanitario abruzzese, avviato nell'anno 2007 e proseguito con i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della L. n. 191/2009;

**ATTESO** che, fra gli interventi prioritari specificatamente attribuiti alla competenza del Sub Commissario ai sensi della riferita deliberazione del 07.06.2012, è contemplata la "collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di rientro", nonché la "spesa per la medicina di base";

**VISTO** il decreto commissariale n. 20/2012 dell'11.06.2012, di presa d'atto dell'insediamento del dott. Giuseppe Zuccatelli in qualità di Sub Commissario, con decorrenza dell'incarico dall'11.06.2012;

**VISTO** l'Accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n° 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome", repertoriato al n° 255/CSR del 20.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 07.02.2013 - Suppl. Ordinario n. 9;

**RILEVATO** che tale Accordo è stato adottato, sul presupposto della riscontrata difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata, per raggiungere i seguenti obiettivi:

- Individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci per garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al D.P.C.M. sui livelli essenziali di assistenza;

- raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli Immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari;

**DATO ATTO** che è necessario procedere al recepimento dell'Accordo, anche in considerazione dell'esistenza di difformità organizzative e operative rilevate, sul territorio regionale, in ordine all'assistenza sanitaria alla popolazione straniera;

**CONSIDERATO** che talune delle indicazioni in esso contenute innovano l'attuale disciplina regionale relativa all'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore della popolazione straniera, con particolare riferimento:

- all'istituto dell'iscrizione volontaria, laddove applicabile:
  - 1) al ricongiungimento di familiari ultrasessantacinquenni dopo il 05.11.2008;
  - 2) ai cittadini dell'Unione che non godano di altre forme di assistenza in alternativa all'assicurazione privata;
- all'iscrizione obbligatoria per i minori stranieri a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, in applicazione della L. 176 del 27.05.1991 e dell'art. 35, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286;

**RITENUTO**, con riferimento all'iscrizione volontaria e alla quantificazione dell'importo applicabile al fine, in fase di prima applicazione del presente provvedimento, di dover richiamare le disposizioni di cui al D.M. 08.10.1986, articolo 1;

**RILEVATO**, che, relativamente agli oneri dell'iscrizione obbligatoria dei minori stranieri a prescindere dal permesso di soggiorno, con nota del Commissario ad Acta n° 181508/DG16 del 16.07.2013, sono stati richiesti specifici indirizzi ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, ad oggi non pervenuti, e che pertanto si fa riserva di disciplinare, con autonomo successivo provvedimento, l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base in favore dei predetti minori, con attribuzione del Pediatra di Libera Scelta e del Medico di Medicina Generale; stabilendo, nelle more dell'adozione del predetto provvedimento, che i servizi e presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali provvedano ad assicurare al minore straniero, a prescindere dal permesso di soggiorno, assistenza sanitaria piena ai sensi del comma 3, lett. b), del predetto articolo e come prescritto dalla L. 27-5-1991 n. 176, di Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo;

**RITENUTO** di dover stabilire che le Aziende Unità Sanitarie locali individuino, con specifico provvedimento, nell'ambito delle strutture deputate all'assistenza territoriale e senza oneri aggiuntivi, fermo restando l'eventuale accesso in urgenza in ambito ospedaliero ai sensi della normativa vigente, ambulatori/servizi deputati alla funzione di garantire il primo accesso degli stranieri indigenti non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (Straniero temporaneamente presente - STP) e dei cittadini appartenenti all'Unione Europea indigenti, non iscritti al SSN e privi di assistenza sanitaria dagli Stati di provenienza (Europea non iscritto - ENI), con la funzione di fornire l'assistenza sanitaria e, ove necessario, di prescrivere, su ricetta del SSR e in conformità alla normativa vigente, le prestazioni specialistiche o farmaceutiche occorrenti a garantire le cure necessarie, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 286/1998;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 286/1998, il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali sono a carico del Ministero dell'Interno, mentre agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, gravando la relativa spesa su un capitolo di bilancio finalizzato e finanziato dal Ministero della Salute;

**RIBADITO** che le Aziende Unità Sanitarie Locali sono tenute a rendicontare debitamente i costi connessi alle prestazioni rese in favore degli stranieri temporaneamente presenti e indigenti, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 286/1996, al Ministero dell'Interno e alla Regione;

**DATO ATTO** che i Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, a cui il presente provvedimento è stato trasmesso in preventiva approvazione in attuazione degli obblighi assunti con l'Accordo per l'approvazione del Piano di Rientro e di Individuazione degli interventi per il perseguimento

dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311, hanno espresso parere favorevole in occasione della Riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, seduta del 21 novembre 2013 (Verbale della Riunione, pag. 53);

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

## DECRETA

1. di recepire in ambito regionale l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome", Rep. N° 255/CSR del 20.12.2012;
2. di rinviare a successivo autonomo provvedimento la regolamentazione dell'attribuzione del Pediatra di Libera Scelta e del Medico di Medicina Generale ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno;
3. di stabilire che, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al punto 2), i servizi e presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali debbano assicurare al minore straniero, a prescindere dal permesso di soggiorno, assistenza sanitaria piena ai sensi del comma 3, lett. b), del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 e come prescritto dalla L. 27-5-1991 n. 176, di Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo;
4. di stabilire che le Aziende Unità Sanitarie locali individuino, con specifico provvedimento, nell'ambito delle strutture deputate all'assistenza territoriale e senza oneri aggiuntivi, fermo restando l'eventuale accesso in urgenza in ambito ospedaliero ai sensi della normativa vigente, ambulatori/servizi deputati alla funzione di garantire il primo accesso degli stranieri indigenti non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (Straniero temporaneamente presente - STP) e dei cittadini appartenenti all'Unione Europea indigenti, non iscrivibili al SSN e privi di assistenza sanitaria dagli Stati di provenienza (Europeo non iscritto - ENI), con la funzione di fornire l'assistenza sanitaria e, ove necessario, di prescrivere, su ricetta del SSR e in conformità alla normativa vigente, le prestazioni specialistiche o farmaceutiche occorrenti a garantire le cure necessarie, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 286/1998;
5. di stabilire altresì che le Aziende Unità Sanitarie Locali provvedano all'adozione dell'atto di cui al punto 3) nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente decreto, e lo notificano alla Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale, Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità di territorio, Medicina sociale, Tutela della salute mentale e dipendenze;
6. di precisare che ai fini dell'iscrizione volontaria in favore delle categorie di utenti indicate nell'Accordo oggetto di recepimento, si applichino le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 08.10.1986;
7. di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali.

Il Sub Commissario ad acta  
Dr. Giuseppe Zuccatelli

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, li 20 GEN 2014

Il Responsabile dell'Ufficio

Il Commissario ad acta  
Dr. Giovanni Chioldi